

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1970

(59^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Riforma del Codice penale » (351):

PRESIDENTE	Pag. 839, 840, 853
CARRARO	848, 849
COPPOLA	851, 853
CORRAO	851
FALCUCCI Franca	852
FENOALTEA	849
FILETTI	847
FOLLIERI	842, 851
LEONE, relatore	839, 840, 842 e <i>passim</i>
LISI	843
MONTINI	850, 851
PETRONE	851, 853
TERRACINI	845, 847
TOMASSINI	849, 850
TROPEANO	840, 851, 852
ZUCCALÀ	844, 852

La seduta ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Falcucci Franca, Fenoaltea, Filetti, Follieri, Leone, Li-

si, Lugnano, Maccarrone Pietro, Montini, Petrone, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia, Terracini, Tomassini, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bardi, Corrao, Darè, Maris, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Bermani, Galante Garrone, Tansini e Sotgiu.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

TOMASSINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Riforma del Codice penale » (351)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma del Codice penale ».

LEONE, relatore. Ricordo che in sede di Sottocommissione furono approvati alcuni articoli che, successivamente, in Commissio-

ne sono stati acquisiti. Rimangono alcuni problemi sui quali eravamo d'accordo nel raggrupparli in modo da poterli esaminare in una o più riunioni conclusive al fine di giungere all'esaurimento del primo libro. Essi sono: mantenimento o meno dell'ergastolo; sua sostituzione; eventuale proposta del senatore Maris concernente i reati di stampa e l'uso delle armi da parte delle forze di polizia.

PRESIDENTE. Ritengo allora opportuno riprendere l'esame degli articoli discutendo il problema del mantenimento o meno dell'ergastolo di cui all'articolo 7.

TROPEANO. Propongo di modificare l'articolo 7, sopprimendo la parola « ergastolo ».

LEONE, relatore. Signor Presidente, dato che il problema è stato ampiamente dibattuto e maturato lungamente, propongo di passare alla votazione, in modo da accelerare i tempi.

TROPEANO. Noi non possiamo chiudere questo capitolo del Codice penale, limitandoci ad una dichiarazione di voto da parte dei singoli Gruppi, per un motivo molto semplice. Il problema dell'ergastolo, pur rappresentando uno degli aspetti essenziali della riforma che ci accingiamo a varare, non ha trovato nell'ambito della Commissione lo spazio che meritava. Ciò, naturalmente, non dipende da negligenza della Commissione stessa, ma dal fatto che nel momento in cui ci siamo trovati di fronte a determinati scogli, abbiamo ritenuto opportuno demandare ad una Sottocommissione una serie di proposte, la cui rielaborazione veniva sottoposta al nostro esame.

Mentre cioè per altri problemi anche di minore importanza abbiamo discusso seriamente e profondamente nelle nostre riunioni, per questo non abbiamo fatto altrettanto.

Ritengo perciò giusto, dal momento che la Sottocommissione non è addivenuta ad una intesa per la soluzione di alcuni aspetti controversi della questione, aprire sugli stessi una discussione nell'ambito della Commissione prima di giungere al termine dei lavori.

LEONE, relatore. A mio avviso la soppressione della pena dell'ergastolo, specialmente nel particolare momento della vita sociale in cui viviamo, non è accettabile. Anzitutto non ritengo l'ergastolo — così com'è oggi concepito nel tessuto giuridico italiano — incostituzionale. Non è naturalmente questa la sede opportuna per stabilire i fini della pena, anche perchè non ci troveremo mai d'accordo. I fini della pena sono vari e molteplici e, chi come me ha vissuto la Costituzione, ricorderà come fu grave la battaglia per la configurazione del terzo comma dell'articolo 27; era, del resto, inevitabile che non si dovesse cristallizzare la norma costituzionale del fine o dei fini della pena. Tale formulazione, peraltro, è fatta in modo da dare prevalenza alla rieducazione del condannato sotto il profilo dell'esecuzione della pena.

Tanto è vero che su questo punto fu discusso a lungo in sede di coordinamento del testo definitivo della Costituzione e la norma è così configurata: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità... » e ciò allo scopo di far calare nel piano esecutivo il fine della rieducazione.

PRESIDENTE. Si disse allora: « ... che attiene alla esecuzione della pena ».

LEONE, relatore. La prima formula, infatti, è stata capovolta e, successivamente, fu adottata la formula attuale la quale, d'altro canto, non risolve il problema del fine della pena.

La pena tuttavia, pur senza definirla ora come il fine principale o complementare, deve soddisfare anche il bisogno di giustizia sociale.

Essa deve contenere il principio generale della prevenzione in modo che i cittadini sappiano che commettendo un determinato reato è prevista una certa pena. Si potrebbe obiettare che anche quando c'erano le esecuzioni la criminalità non era meno diffusa e grave: esiste pur sempre la speranza del legislatore di dissuadere i soggetti dal commettere i reati. La norma morale può avere un'efficacia soggettiva; il legislatore ha il do-

vere di predisporre uno strumento materiale rappresentato dalla minaccia della pena.

Il secondo fine di prevenzione generale è quello di impedire la rappresaglia, la reazione privata. Ecco perchè giorni fa ho trovato concordi con la mia posizione i colleghi di quasi tutti i gruppi, allorchè abbiamo votato contro gli emendamenti del senatore Bettiol concernenti la parte civile in sede di esame dei criteri direttivi di delega al Governo per il nuovo Codice di procedura penale.

Ciò premesso ritengo che l'ergastolo non possa essere abolito; tale pena non è incostituzionale. Tanto più che opportunamente abbiamo introdotto in Italia la liberazione condizionale per gli ergastolani.

Sono, inoltre, pienamente convinto che per atroci delitti per i quali non vi sia alcuna giustificazione umana, sia sotto l'aspetto della personalità del reo, sia sotto l'aspetto del dolo, sia, infine, sotto l'aspetto dei moventi, è indispensabile che la società mantenga ferma la minaccia dell'ergastolo. Nel momento presente della vita sociale (e probabilmente anche in altri Paesi esistono gli stessi problemi) in cui l'esasperazione della delinquenza è tanto grave che la notizia di un efferato delitto fa scattare nell'animo di tutti una reazione morale che si concretizza nella impossibilità di guardare gli altri, in quanto si ravvisa il volto del delinquente in qualunque profilo che ci circonda, togliere l'ergastolo sarebbe un grosso errore.

Il legislatore deve obbedire, nel momento in cui legifera, a talune considerazioni di carattere contingente; egli, cioè, non può non guardare alla situazione sociale in cui si inserisce una riforma. Dato che gravissime forme di delinquenza sono diffuse, potremmo trovare uniti nella stessa valutazione il più umile e, in quanto tale, rispettabile operaio e il più illuminato uomo di cultura. Esiste infatti l'opinione di un certo lassismo dello Stato, allorchè procede a riforme che possono essere in parte determinate dall'esterno (pensate alle norme introdotte nel processo penale); perciò l'abolizione dell'ergastolo potrebbe essere accolta, da un largo strato della società, come un'ulteriore forma di lassismo.

Per tali ragioni e per altre eventuali che dovessi esprimere nel corso della discussio-

ne, ritengo che non sia opportuna la soppressione della pena dell'ergastolo, anche se si tratta di una pena che ci angoscia dal punto di vista umano.

Tale angoscia deriva anche dal fatto che vi sono casi in cui vi è superficialità nelle conclusioni dei magistrati e nello studio degli indizi (a questo punto si porrebbe il problema del processo indiziario) e vi è anche a mio avviso una insufficiente valutazione nella personalità del reo.

Ecco, dunque, la necessità di elaborare strumenti che pongano in evidenza la eccezionalità della pena dell'ergastolo e a questi strumenti abbiamo già in parte provveduto mediante la legge delega sulla procedura penale, con la quale si è allargato l'ambito della perizia e si sono previsti altri elementi per aiutare a decifrare la personalità del colpevole.

Del resto, quando sarà approvata la riforma della quale ci stiamo occupando, la pena dell'ergastolo verrà considerata da un punto di vista molto più umanitario che in passato e, ripeto, lo studio della personalità del reo avrà una grande importanza grazie ad un nuovo congegno: avremo cioè la possibilità di prendere in esame l'equivalenza o la prevalenza di quelle circostanze particolari — anche se aggravanti — che fanno scattare una pena di tipo e di quantità diversa da quella collegata alle circostanze aggravanti comuni.

Mediante questo congegno renderemo possibile al giudice, il quale — assieme alla giuria popolare — è ora il sovrano in tema di comminazione dell'ergastolo, di evitare questa pena nella stragrande maggioranza dei casi; abbiamo, infatti, rinunciato a ritoccare tutte le pene proprio alla luce della nuova valutazione del reato e, anzi, arriveremo forse a ridurre le aggravanti in tema di omicidio.

In tema di riforma del Codice penale, inoltre, potremmo anche delimitare i casi in cui viene comminato l'ergastolo conservando tale pena solo per alcune figure di reati, che sono contrari ad ogni senso umanitario ed acquistano una rilevanza particolare per la crudeltà con cui sono stati compiuti.

Per quanto riguarda, infine, le eventuali conseguenze successive al passaggio in giudi-

cato della sentenza di condanna all'ergastolo o di nuovi elementi che possono sfociare nella remissione della pena quando si farà un più largo uso della liberazione condizionale, avremo tolto all'ergastolo l'aspetto spaventoso che oggi esso presenta.

Pertanto, la riduzione della condanna all'ergastolo solo a casi particolari, la migliore conoscenza della personalità del reo, un più largo uso della liberazione condizionale, sono alcune ragioni, tra le tante che affiorano alla mia mente, che mi inducono ad essere contrario all'abolizione pura e semplice dell'ergastolo; dobbiamo, infatti, salvaguardare la società in un momento caratterizzato, come l'attuale, da una rilevante diffusione della criminalità, dobbiamo soddisfare l'ansia di giustizia delle vittime e, soprattutto, non dobbiamo valutare il delitto e la pena solo in funzione del reo, ma anche, in funzione del diritto della società di difendersi.

F O L L I E R I . Devo dire, signor Presidente, che nutro molte perplessità in ordine al mantenimento della pena dell'ergastolo nella nostra legislazione.

È vero che la Corte di cassazione ha confermato che non vi sono validi motivi per sostenere la illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo, poichè tale condanna può sempre essere mitigata dalla liberazione condizionale, annullata dalla grazia e, comunque, deve avere per scopo la rieducazione del reo.

Questa ed altre ragioni in favore dell'ergastolo sono state brillantemente sostenute dal senatore Leone. Tuttavia, a me sembra che l'ergastolo, in se stesso, contraddica non la prima parte dell'articolo 27 della Costituzione — dove si dice che la pena non deve consistere in un trattamento contrario al senso umanitario — bensì la possibilità effettiva di un reinserimento del reo, condannato in perpetuità, nel consorzio civile; che tale pena, cioè, contraddica lo spirito di libertà, che è alla base della nostra Carta costituzionale.

In proposito, ricordo che negli Stati Uniti d'America, dove pure, in taluni Stati, è prevista la pena di morte, non è invece previ-

sto l'ergastolo anche se vengono comminate pene detentive lunghissime di 40 o di 50 anni. In Inghilterra, dopo l'uccisione di un poliziotto, avvenuta qualche tempo fa, si è invece riproposto il problema di restituire all'ordinamento giuridico inglese la pena di morte.

L E O N E , *relatore*. Vi è stata una mozione del Parlamento che invitava il Governo a presentare la legge.

F O L L I E R I . Nei confronti di questo problema così grave, onorevoli colleghi, credo che noi dobbiamo soprattutto, legiferare secondo un genuino spirito di libertà.

Il senatore Leone ha sostenuto, e giustamente, che la società deve essere salvaguardata nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di un grave reato. Ebbene, ritengo che questa ansia di giustizia, come è stata definita, possa essere salvaguardata anche se noi aboliamo l'ergastolo e stabiliamo invece che in tutti i casi previsti dagli articoli 576 e 577 del Codice penale, relativi alle circostanze aggravanti dell'omicidio, la pena non può essere inferiore ai 30 anni di reclusione.

Se approvassimo una norma di questo genere ritengo che tranquillizzeremmo le nostre coscienze e, soprattutto, agiremmo in conformità allo spirito informatore della Costituzione, senza ledere, ripeto, quella garanzia di libertà, che la Costituzione stessa riconosce a tutti i cittadini indistintamente.

L'istituto dell'ergastolo, infatti, non può non impressionare per la sua perpetuità e questa impressione negativa non può essere mitigata, nè alleggerita dalla speranza della grazia o dalla liberazione condizionale.

Non ritengo che, al momento attuale, i condannati all'ergastolo siano in Italia un numero rilevante; ma, anche se si trattasse di una sola persona, non credo che quella debba finire i suoi giorni in carcere.

Non è questa, onorevoli senatori, una forma di falso pietismo; ritengo invece che sia l'esatta interpretazione dello spirito della Costituzione nei nuovi tempi.

Ripeto, condannare un uomo all'ergastolo o a 30 anni di reclusione è una questione di

differenza psicologica. Come avvocato non posso negare di avere io stesso « subito », dentro di me, l'ergastolo cui sono stati condannati i miei clienti; ho « subito » questa pena nella mia coscienza di uomo perchè l'ho sempre ritenuto, fin dai primi anni della professione, un istituto contrario ad ogni senso di umanità.

Per i motivi esposti richiamo la Commissione ad una maggiore riflessione su questo argomento; il legislatore, che deve fare opera di moralizzazione, deve guardare al di là delle contingenze attuali, facendo sì che, in prospettiva, la sua opera non venga superata dai tempi. Ebbene, tale principio deve in questo caso soprattutto valere ed essere tenuto presente, poichè non possiamo disconoscere l'aspirazione della coscienza alla scomparsa dal nostro ordinamento di una pena terribile come l'ergastolo. Nè credo che la soppressione dell'ergastolo possa compromettere la difesa sociale, poichè i trent'anni di reclusione rappresentano la metà della vita di un individuo.

L I S I . Gran parte di ciò che intendo dire è stato anticipato dal collega Follieri. Non so se quando affermo che l'ergastolo è una pena spietata, in contrasto con tutto quanto andiamo affermando, io sia suggestionato dai parecchi ergastoli comminati a miei assistiti nel corso della mia non breve, anche se modesta, attività professionale; in ogni caso, però, non farei riferimento alla Costituzione, emanata ventidue anni fa, bensì a ciò che di nuovo è stato detto in questa sede, perchè — come risulta dai lavori preparatori della Carta costituzionale — i costituenti prevedevano la rieducazione semplicemente attraverso le modalità di esecuzione della pena, mentre noi possiamo oggi sicuramente affermare che una condanna come l'ergastolo preclude ogni possibilità di rieducazione.

Non voglio ricordare tutti coloro i quali hanno affermato che all'ergastolo preferirebbero la pena di morte. In fondo i motivi che hanno indotto il costituente ad escludere quest'ultima — a parte la nota possibilità degli errori giudiziari — sono gli stessi che ci portano a sostenere l'opportunità di esclu-

dere la pena dell'ergastolo; pena che, una volta comminata, determina per il condannato un tale abbruttimento per cui è molto teorica la possibilità che egli possa pensare a rieducarsi nella sola speranza di una libertà condizionata ad una grazia. Tra l'altro la grazia — almeno fino adesso, e speriamo che la situazione cambi nel futuro — è un provvedimento di carattere amministrativo, che non sempre premia esclusivamente coloro i quali hanno dimostrato (e non so come) un ravvedimento durante l'espiazione della pena.

Aggiungo che noi avvocati siamo stati tutti un po' condizionati nell'espletamento della nostra opera dallo spettro dell'ergastolo. Quante volte, infatti, di fronte al dubbio sulla colpevolezza dell'imputato condannato all'ergastolo, dopo aver svolto per centinaia di pagine motivi di ricorso in appello ci siamo lasciati prendere dalla necessità di stendere tre righe di subordinata per ottenere le attenuanti in un'alternativa di assoluzione o condanna!

Penso quindi che, come già la pena di morte, anche quella dell'ergastolo vada abolita; anche perchè, eventualmente, la stessa remora al delitto potrebbe essere causata dalla prospettiva di una reclusione venticinquennale o trentennale. Dico questo anche se — provo un certo imbarazzo nel dichiarare ciò in contrasto con affermazioni di autorevoli colleghi — ho l'impressione che la pena dell'ergastolo non sia mai stata dissuasiva del delitto. Ad ogni modo, se teniamo conto del fatto che queste dichiarazioni si inseriscono tra gli sforzi che Governo e Parlamento compiono allo scopo di dar vita ad una società migliore — stabilendo quindi anche le suddette remore al delinquere — dobbiamo cercare, tutti noi, di far sì che, almeno parzialmente, tali sforzi siano coronati da successo: se non immediatamente almeno nel prossimo futuro.

Le mie preoccupazioni non sono dettate solo dalla mia esperienza professionale, ma da un'infinità di motivi che possono essere tenuti in considerazione senza mortificare gli interessi della società a reprimere, né gli interessi di chi è stato leso dal delitto. Con ciò non ho inteso enunciare una pre-

sa di posizione nei confronti delle decisioni del Gruppo politico cui appartengo: spero solo che la proposta del collega Follieri possa anche contribuire a far considerare, nella comminazione della pena, tutti quei motivi, che un Codice penale moderno deve prevedere.

L E O N E, *relatore*. Per integrare un mio riferimento precedente vorrei chiarire che la mia tesi sarebbe quella di una riduzione notevole dei casi dell'ergastolo. Suggestirei, infatti, di limitare solo a tre ipotesi, tale pena; innanzitutto ai reati previsti negli articoli 576 e 577 del Codice penale: l'omicidio contro l'ascendente o il discendente, commesso con premeditazione ovvero col concorso di taluna delle circostanze indicate dall'articolo 61, numeri 1 e 4; l'omicidio in danno di altre persone sempre con le suddette circostanze (l'articolo 61, n. 1 prevede come circostanza aggravante l'aver agito per motivo futile — ad esempio, il caso del benzinaio ucciso per 50.000 lire); e infine ai reati previsti dagli articoli 519, 520 e 521 (omicidio compiuto nell'atto di commettere violenza carnale od altro): però in questo caso il delitto quasi certamente non è premeditato, per cui il caso è controverso.

Mi sono posto anche il problema dell'omicidio commesso col mezzo di sostanze venefiche ovvero con altro mezzo insidioso, ma mi sembra di poter affermare che rientra nella premeditazione. Il caso di una somministrazione di sostanza venefica che non sia accompagnato da premeditazione è un caso scolastico: di regola chi compie un atto del genere lo prepara.

Ho detto questo per tranquillizzare chi è contrario (per rispettabili, ma da me non condivise, considerazioni ideali) all'ergastolo, che andrebbe in tal modo praticamente limitato.

Z U C C A L A'. Il Gruppo socialista, com'è noto, è contrario al mantenimento della pena dell'ergastolo, in rispetto delle proprie antiche tradizioni. Desidero però motivare tale nostro atteggiamento con un riferimento che può apparire futile ma che ha invece una sua forza innegabile: un vecchio

film, « L'uomo di Alcatraz », narra il caso di un individuo che, avendo commesso un efferato delitto assassinando un uomo durante la sua reclusione per un altro precedente reato, senza motivo, è condannato ad una pena di circa 90 anni. Ebbene, egli diviene uno dei più famosi ornitologi del mondo ma non riesce a riacquistare la libertà, malgrado questa sua qualità gli sia universalmente riconosciuta. Ora i mezzi per assassinare un uomo possono essere molti, ma l'ergastolo è certamente uno dei più crudeli, distruggendo la dignità, l'onore, gli affetti familiari; l'ergastolo, a mio avviso, è alla pari di un omicidio perpetrato con una arma qualsiasi.

A questo punto tutte le argomentazioni giuridiche cui possiamo appigliarci per sostenere la tesi favorevole o quella contraria sono superate, poichè esiste per prima cosa un problema etico e politico: se l'uomo è capace di emendarsi e riscattarsi non vedo quale condanna umana possa impedirgli di rientrare nella società dopo avere espiato la sua pena. La stessa morale cattolica, attraverso la confessione, considera cancellato il peccato: perchè la società deve essere tanto più feroce nei suoi giudizi emessi da uomini civili da condannare un uomo ad un carcere senza ritorno anche quando ha dato prova di ravvedimento? Ma poi, che finalità ha l'ergastolo? Che cosa diventa un uomo dopo trent'anni di reclusione? O riesce veramente a riscattarsi — e allora ha tutto il diritto di rientrare nella società avendo già pagato duramente uno sbaglio di cui si è amaramente pentito — o è un rudere incapace di agire, di pensare, di vivere nella società, un essere tanto pericoloso da venire costretto dalla società medesima a continuare a scontare una pena al cui significato neppure lui crede più.

Perchè, onorevoli colleghi, quando un uomo ha già espiato 20 o 30 anni di carcere, ormai non ha più nessuna ambizione, nè alcun desiderio di rientrare nella società; nel carcere ormai i suoi condizionamenti sono — infatti — tali e tanti che all'esterno si troverebbe spaesato e come inesistente. Ecco quindi la ragione logica, a mio parere, al di sopra di tutte le motivazioni giuridiche,

che ci deve indurre a considerare la pena dell'ergastolo veramente un delitto che la società, in nome della legge, perpetra ai danni dell'uomo, della sua dignità e della sua capacità di reinserirsi nella società.

Ma vorrei richiamare l'attenzione della Commissione, per non cadere soprattutto in contraddizione con noi stessi, su un problema che in queste settimane è stato qui più volte sollevato e sul quale abbiamo intensamente discusso e lavorato: noi stiamo discutendo l'ordinamento penitenziario; ed uno dei requisiti fondamentali che lo deve permeare in tutta la sua struttura è quello di rendere la pena non afflittiva, ma un elemento di purificazione. Ed allora, se abbiamo dato questa struttura alla pena, se, discutendo l'ordinamento penitenziario abbiamo stabilito che il recluso può essere recuperato alla società attraverso l'espiazione della pena, che senso ha, poi, dare a quest'ultima un carattere di definitività con l'ergastolo, contraddicendo quello che noi stessi abbiamo qui proposto e avanzato dopo lunghi pensamenti e dopo una pregevole elaborazione? Ecco perchè noi siamo non dico perplessi, ma nettamente contrari a lasciare nel nostro ordinamento la pena dell'ergastolo. Riteniamo che questo non sia un deterrente neppure per prevenire il delitto, perchè tutta l'esperienza, non solo del nostro Paese, ma di tutti i paesi civili del mondo, ci dice che neppure là dove esiste la pena di morte vi è deterrente possibile per prevenire il delitto, anche il più efferato. Quindi l'ergastolo non serve a questo fine, perchè il delitto efferato ci sarà sempre, in tutte le società; non serve per dare una maggiore consistenza punitiva alla pena perchè — ripeto — l'uomo dopo venti anni di reclusione è un rudere che non è riuscito a riscattarsi e che non pensa neppure più alla pena: la pena è ormai uno *statu quo* che lo rende pacifico e tranquillo nella condizione di ergastolano; mentre ha il risvolto negativo e deteriore di non consentire il reinserimento nella società a chi veramente, attraverso la pena, è riuscito a riscattarsi.

Queste, in breve, le ragioni di ordine etico e politico, oltre tutte le altre di ordine giuridico-costituzionale come quelle testè richia-

mate autorevolmente anche dai senatori Leone e Follieri, per le quali noi socialisti votiamo contro la pena dell'ergastolo.

TERRACINI. Mi pare che l'impresa di fronte alla quale ci troviamo, almeno sino a questo momento, è di contestare la validità delle considerazioni che sono state esposte dal senatore Leone; per ora, almeno, qui non è risonata altra voce, se non la sua autorevolissima, in sostegno della conservazione della pena dell'ergastolo. Pertanto mi limiterò proprio, mi perdoni il senatore Leone, a controbattere le argomentazioni che abbiamo ascoltato; la prima concerne la costituzionalità della pena dell'ergastolo. Per arrivare a questa conclusione bisogna — a mio avviso — smembrare l'unità della norma costituzionale, che non può non essere assunta nelle sue due parti: la pena non deve essere disumana e la pena deve rieducare. Le due parti si integrano, non è che se ne possa escludere una o che siano alternative; esse devono venir considerate congiuntamente. Evidentemente, da questo punto di vista, il costituente è partito dal presupposto ragionevole che la pena rieducatrice è la pena non disumana, perchè quest'ultima esaspera e spinge ancora più alla ribellione contro la norma sociale. Se si vuole rieducare, la pena deve essere adeguata e deve appunto cercare di sviluppare i residui di umanità, che esistono pur sempre nell'animo del colpevole; essa non deve esasperarlo. Quindi ritengo che l'accento debba essere messo congiuntamente sulle due parti della norma costituzionale. Non c'è dubbio, allora, che se noi teniamo presente lo scopo rieducativo della pena per il reinserimento sociale del reo, questo reinserimento deve essere pure possibile. È vero, per l'ergastolano c'è la liberazione condizionale e c'è la grazia; ma noi dobbiamo dare una soluzione di principio e non casuale al problema: basterebbe infatti, che un solo condannato all'ergastolo non avesse la liberazione condizionale o non godesse della grazia perchè il problema si presentasse. Noi sappiamo, inoltre, onorevoli colleghi, che le valutazioni relative alla concessione della liberazione condizionale da parte del Ministro, o alla concessione della

grazia da parte del Presidente della Repubblica, sono sempre largamente soggettive, tanto più che dipendono non solo dal giudizio del Ministro o del Presidente della Repubblica, ma di tutta una serie di degne persone poste in varie posizioni nell'apparato repressivo e preventivo della nostra società: magistrati, autorità di polizia. Difatti avviene frequentemente, nella prassi della concessione di una liberazione condizionale, che, mentre uno dice « sì », l'altro dice « no » e, in definitiva, lo stesso giudizio di colui che alla fine deve decidere è un giudizio influenzato largamente dalla sua stessa soggettività.

Sebbene non abbia una conoscenza approfondita della situazione come hanno invece molti colleghi che esercitano la professione, debbo dire che, per quanto mi risulta, non sono molti gli ergastolani che fruiscono della liberazione condizionale o della grazia: sono — invece — molti gli ergastolani che muoiono in carcere. Per fortuna la percentuale delle condanne all'ergastolo è molto limitata, per vari motivi, ben comprensibili; quindi se anche sono numerosi gli ergastolani che muoiono in carcere, proporzionalmente essi non fanno massa. Se qualcuno mi dicesse che nel 1965 sono morti solo tre ergastolani, gli chiederei: ma quanti ce n'erano in Italia? Tenuto conto del coefficiente di mortalità medio del nostro Paese, tre o quattro o cinque ergastolani morti in carcere corrispondono ad un'alta percentuale.

Voglio fare anche un'altra considerazione: è vero che in avvenire, con le norme che sono già state deliberate e con altre che potranno aggiungersi, i casi di condanna all'ergastolo saranno minori, perchè c'è il gioco delle varie attenuanti, c'è la valutazione della personalità del reo, eccetera; ma tutto questo concorre sempre a diminuire l'area del fenomeno, mentre noi vogliamo giudicare il fenomeno in sè, il fatto in sè; e questo resta immutato anche se, in conseguenza di queste modificazioni che stanno per introdursi nel nostro Codice penale, l'area di applicazione della pena potrà diminuire.

Voglio aggiungere qualcosa circa l'efficacia psicologica della pena. Onorevoli colleghi, ma riteniamo veramente che colui il quale perpetra un reato passibile della pena dell'ergastolo, secondo il codice di oggi o anche il codice di domani, prima di commetterlo si sia messo a tavolino ed abbia fatto il suo bravo calcolo: se ammazzo mio padre con premeditazione, quanto mi potranno dare? Se un individuo si ponesse di tali quesiti, noi saremmo subito portati a considerarlo pazzo.

Se calcoli di questo genere possono essere fatti da parte di piccoli criminali, quali il ladro, il truffatore, il tagliaborse, il corruttore, non sono certamente fatti da colui che commette reati così enormi, quelli che si definiscono efferati; costui — infatti — commette il crimine al di fuori di ogni calcolo, di ogni considerazione, in quanto è trascinato da una forza tale, sia pure criminale, che esclude in maniera assoluta che egli possa ragionatamente domandarsi quale sarà la pena. Quindi, nei confronti del reo, quest'efficacia psicologica dell'enormità della pena dell'ergastolo non gioca. E da parte dell'opinione pubblica? Io credo che quando si dice: il reo è condannato a trent'anni di reclusione, la cosa diventi più comprensibile. Che cosa è l'ergastolo? Possono essere 50 anni, come tre anni. La vita del detenuto è sottoposta a tali leggi imperscrutabili che, all'improvviso, dopo tre anni, piomba su di lui la morte; mentre, quando si sente dire che la condanna è di 30 anni, ci si rende conto delle dimensioni della pena: è una cosa che terrorizza, perchè ciascuno comprende che cosa significano 30 anni di detenzione: si comincia dal primo gennaio di quest'anno fino al 31 dicembre e poi così per trenta volte! I detenuti a pene gravi, quando entrano in carcere, cominciano a fare i loro piccoli schemi, i loro conti alla rovescia giorno per giorno: via uno, via due, via tre... Alla sera si sente gridare da una cella all'altra: « Scasane uno! ».

Un'ultima considerazione. Io credo che, anche tra di noi, pochi riescono ad immedesimarsi nella realtà spaventosa della libertà perduta. Ora, la libertà perduta per

cinque, per dieci anni, stronca, distrugge, disumanizza: è una cosa terribile! Quando si dice: 20 anni di reclusione, si deve pensare ad una vita che è sbriciolata, sminuzzata, che non esiste più. Siamo tutti ancora sotto la suggestione delle vecchie concezioni penali, per quanto il codice attuale sia molto più severo di quello dello Zanardelli; siamo abituati ai gradi numerici, come in materia monetaria. Vent'anni fa, quando si pensava ad un miliardo, si rizzavano i capelli in testa; cinquant'anni fa si diceva « il milionario » per indicare colui che era al di fuori della società. La stessa considerazione vale per la pena: si è talmente abituati a dire cinque anni, dieci anni, per cui non si riesce più a comprendere che cosa c'è dietro queste cifre. Rendiamoci conto che dire: « Tu hai ucciso e per venti, trent'anni non sei più libero, sei un prigioniero, perdi tutti i tuoi diritti civili, politici, sei solo un numero », è veramente terribile! Si dice che ormai non si viene più indicati con il numero di matricola, invece si usa ancora così.

Ebbene, mi pare che come effetto psicologico, come suggestione e come stato d'animo, di spavento ce ne è a sufficienza. Ecco perchè, senatore Leone tutte le cose molto sagge che lei ha detto hanno bisogno di un termine di misura che le renda comprensibili ed efficaci. Noi riteniamo che, sotto quest'aspetto, un massimo di trent'anni di pena soddisfi ampiamente.

Dirò di più: personalmente — non so se interpreto il pensiero dei miei colleghi di Gruppo — nel caso che qualcuno proponesse di adottare il sistema americano di fare la somma aritmetica delle pene, in questo caso non sarei antiamericano; e, anche se si arrivasse a quarantacinque, cinquant'anni (sebbene sia dell'avviso che nessuno sconterà mai una pena del genere), allorchè noi riuscissimo a inserire nei nostri testi riformati quel principio — che temo, purtroppo, non sia stato ancora preso in considerazione come, invece, nella legislazione americana o inglese — dell'automatica diminuzione delle pene detentive al di sopra di un certo limite, avremmo rispettato il principio rieducativo. Chi dimostra buona con-

dotta in carcere — e, non semplicemente perchè non prende a pugni gli agenti di custodia —, ad ogni anno di pena espiata si vede automaticamente ridotta di una percentuale correlativa la pena ancora da espiare.

L E O N E, *relatore*. L'abbiamo già previsto.

T E R R A C I N I. In questo caso è doveroso da parte mia chiedere scusa alla Commissione ma, come lor signori sanno, non ho avuto la possibilità di partecipare assiduamente ai vostri lavori, per cui non sono a conoscenza di tutti i particolari.

Comunque, se quest'elemento già esiste, tanto meglio: nessuno proporrà cinquanta anni. Nel caso però si voglia influire esemplarmente sull'opinione pubblica affinché certi delitti, al di là di ogni immaginazione, debbano essere colpiti spaventosamente, diciamo pure cinquant'anni di pena, ma dipenderà dal condannato fare in maniera che vivendo egli non debba espiarne tanti.

Per questi motivi mi dichiaro contrario al mantenimento della pena dell'ergastolo.

F I L E T T I. Sono dell'avviso che il legislatore deve innanzitutto adeguarsi ai principi della Costituzione: è da vedere se la nostra Carta costituzionale prevede o meno l'ergastolo, come una delle pene da irrogare al condannato.

La Corte costituzionale ha avvertito il problema e lo ha risolto stabilendo che la pena dell'ergastolo non è anticostituzionale; per pervenire a tale conclusione, però, si è avvalsa di un'argomentazione di carattere prettamente formale e di un'altra che riflette più che la condanna, l'esecuzione della condanna e determinati effetti, determinate modalità dell'esecuzione stessa.

La Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile l'istituto dell'ergastolo, dal momento che nella Costituzione viene esclusa la pena di morte. Non ritengo che questo sia un elemento decisivo per la soluzione del problema, in quanto non facendo la Carta costituzionale riferimento alla pena dell'ergastolo, nel decidere in ordine al mantenimento o meno della formula di tale pena, noi

siamo perfettamente liberi, non essendo vincolati da alcun specifico dettame della Costituzione.

A questo punto devo rilevare che, a mio avviso, l'ergastolo nei suoi effetti può comportare se non la morte fisica, la morte cosiddetta civile: cioè a dire, colui che viene condannato all'ergastolo è come se fosse staccato definitivamente dalla società. Sotto tale riflesso, perciò, il mio Gruppo è venuto nella determinazione di aderire alle istanze che provengono dalla maggior parte della Commissione relative all'abolizione della pena dell'ergastolo. Peraltro ho l'impressione che quasi tutti abbiamo avvertito la necessità di carattere umanitario della soppressione di tale pena, allorquando abbiamo fatto riferimento al fine precipuo che la pena vuol conseguire, ovvero quello della rieducazione.

Coloro i quali (e fra questi anche la Corte costituzionale) hanno voluto decidere in ordine alla costituzionalità della pena dell'ergastolo, hanno fatto riferimento ad eventi, a fatti successivi alla condanna: il condannato all'ergastolo, cioè, può non scontare la pena per effetto della liberazione condizionale o per effetto della grazia. Ma questo non è un elemento che viene posto a base dell'esame per il processo che porta alla definitiva condanna.

Per dette ragioni il mio Gruppo voterà per l'abolizione dell'ergastolo, ma nel contempo chiede che venga emendato l'articolo 23 del Codice penale, nel senso che il massimo della reclusione sia portato a trent'anni.

C A R R A R O . Premetto che non sono un penalista e, perciò, mi scuso se nella mia esposizione potranno esserci delle espressioni tecnicamente sbagliate. Desidero in primo luogo ricordare la battaglia che, a suo tempo, condusse Carnelutti per l'abolizione dell'ergastolo, partendo da quelle prospettive di carattere umanitario e di possibilità di reinserimento del condannato nella vita sociale collegate con lo scopo emendativo della pena.

Ciò è nella Costituzione, la quale, peraltro, nulla dice circa il fondamento e la *ratio* della pena.

Devo dire che, nei confronti dell'ergastolo, mi pongo da un lato il problema della natura disumana della condanna a vita ma, da altro canto, non posso dimenticare che nel nostro Paese troppo spesso si ricorre a misure di indulgenza nei confronti dei detenuti. Cioè, accade sovente che il legislatore deleghi il Presidente della Repubblica a concedere ai condannati l'indulto; e non è raro che una condanna a 20-25 anni di carcere si riduca, in pratica, a 15 anni. Solo in questa legislatura, ad esempio, sono già stati concessi due indulti e, proprio in considerazione della frequenza con cui questo beneficio viene dato, io mi pongo non tanto il problema di conservare o meno nel nostro ordinamento la pena dell'ergastolo, quanto quello di fare effettivamente scontare a coloro che hanno commesso i reati più gravi la totalità della pena loro comminata.

Mi rendo comunque conto che anche questa soluzione non sarebbe facile, poichè anche se decidessimo che per certi reati non è ammesso l'indulto, non risolveremmo nulla in quanto l'indulto stesso viene concesso per legge e la legge potrebbe prevedere l'estensione del beneficio per quei reati.

Che cosa si potrebbe dunque fare per andare incontro alle esigenze fatte presenti da altri colleghi ed alla realtà che io stesso ho evidenziato?

A mio avviso, ferma restando la condanna all'ergastolo rispetto alla quale, ovviamente, non è applicabile l'indulto, ma solo la grazia, dovrebbe essere sufficiente la possibilità per l'ergastolano di godere della liberazione condizionale dopo un certo numero di anni di espiazione della pena ed a determinate condizioni.

Perchè questo? Ripeto, io ravviso innanzi tutto la necessità dell'espiazione completa della pena e la condanna all'ergastolo dà questa certezza; tuttavia, noi potremmo introdurre nel Codice penale una norma in base alla quale dopo un certo numero di anni, sui quali la Commissione potrà decidere se riterà accettabile la mia proposta, l'ergastolano può essere ammesso a godere della liberazione condizionale senza quelle valutazioni discrezionali che oggi l'accompagnano. Naturalmente, se il condannato userà male di

questa libertà, dovrà tornare in carcere per espiare per intero la pena alla quale era stato condannato.

Mi pare che su questo terreno si possa giungere ad una intesa.

T O M A S S I N I . Approvare una norma del tipo suggerito dal senatore Carraro vorrebbe significare, in concreto, non condannare più nessuno all'ergastolo!

C A R R A R O . La condanna all'ergastolo serve per impedire che colui il quale l'ha subita possa avvalersi dell'indulto, di un beneficio cioè che ogni due, tre anni viene concesso.

Ripeto, mi pare che la mia proposta tenga presente la necessità, dal punto di vista umano, di conservare, in tutti coloro che hanno subito una condanna, la speranza di ritornare liberi nella società. Di conseguenza, il periodo di espiazione della pena in carcere dovrebbe essere considerato come una redenzione, che deve servire ai carcerati per ritornare nella società come cittadini consapevoli del male compiuto e convinti della necessità di non più commetterlo.

F E N O A L T E A . Mi pare che la collocazione più giusta della norma suggerita dal senatore Carraro sia in seno alla riforma penitenziaria dove sono previste le condizioni per la liberazione condizionale.

C A R R A R O . Direi di no; si tratta piuttosto di una norma di carattere generale. Cioè, l'ergastolo può cessare, a seconda della condotta del detenuto, dopo un certo numero di anni per essere sostituito dalla liberazione condizionale.

L E O N E , relatore. Mi pare che al fondo di molti degli interventi che si sono succeduti vi sia la preoccupazione che per taluni delitti più gravi ed efferati per il modo con cui sono stati compiuti sia conservata una pena che, anche nella sua sostanza e durata, costituisca l'espressione del diritto della società di punire i colpevoli e soddisfare l'ansia di giustizia di sé medesima e delle vittime del reato.

In questa situazione mi sembra che, tra le tante ipotesi prospettate, la più accettabile sia quella avanzata dal senatore Follieri; cioè la Commissione potrebbe basarsi sul *plafond* della pena dei trent'anni di reclusione in tutti i casi previsti dagli articoli 576 e 577 del Codice penale relativi alle circostanze aggravanti dell'omicidio, eliminando così la caratteristica dell'ergastolo che, per motivi nobilissimi, spaventa molti colleghi: la perpetuità della pena.

Pertanto, ferme le considerazioni ricordate dall'eminente collega Terracini — e che per me sono validissime — della legittimità costituzionale e morale dell'ergastolo, potremmo avviarcì concretamente ad una soluzione di questo arduo problema adottando la proposta del senatore Follieri, sulla quale, ripeto, potremmo lavorare.

Comunque, in questo momento proporrei di formulare il principio senza passare alla sua votazione.

Pregherei, quindi, il senatore Follieri di esaminare le possibilità di sostituzione della pena dell'ergastolo, tenendo presenti i casi in cui l'ergastolo stesso è comminato negli articoli 576 e 577 del Codice penale; per una parte di essi la pena potrebbe essere di trenta anni e per l'altra parte — qualora si verificano i presupposti della premeditazione, della crudeltà, del delitto contro l'ascendente o il discendente — la stessa pena potrebbe essere aumentata fino a 40 anni. Non faccio mia la proposta per non toglierne la titolarità al collega Follieri. Vorrei però aggiungere che sono stato colpito da quanto affermava il senatore Terracini, e cioè dall'osservazione che una condanna a quaranta, quarantacinque anni produce più impressione dell'ergastolo, trattandosi di grandi numeri. Probabilmente anch'egli condivide la mia convinzione che nulla può compensare una vita umana, dal punto di vista della giustizia sociale.

Credo inoltre che in tal modo si vada anche incontro a quello che è il pensiero socialista. Ritengo che il collega Zuccalà sia d'accordo sul fatto che in sostanza i socialisti hanno sostenuto determinate misure di sicurezza: voi sapete che il maggiore interprete del pensiero socialista in materia penale, Enrico Ferri, ha sempre asserito che il ritorno

nel corpo sociale del condannato deve avvenire dopo che questi abbia dimostrato il proprio pentimento. Anche Carnelutti parlava di pentimento; ma non so se si possa essere certi, nei rapporti umani concreti, del pentimento; in ogni caso avremmo la salvaguardia della misura di sicurezza.

E allora, ferma restando la possibilità di fissare limiti maggiori o minori (e di considerare naturalmente anche colui il quale, nel comportamento carcerario, abbia dato o meno manifestazione di una volontà di riadattamento sociale), si stabilirà il principio che il detenuto potrà rivedere la luce. Quindi, se la Commissione è d'accordo, potremmo intanto accantonare l'argomento — in modo da non interrompere il corso dei nostri lavori — con l'intesa che la pena dell'ergastolo sarà soppressa e sostituita con quanto proposto dal senatore Follieri, dopo aver esaminato le singole norme.

Al collega Carraro vorrei dire che indubbiamente i civilisti hanno una mentalità giuridica molto più profonda della nostra. L'intervento del senatore Carraro è mosso dalla preoccupazione che non si facciano beneficiare i condannabili all'ergastolo di oggi dei condoni. Però, a parte il fatto che il limite del condono all'ergastolo non è posto dalla Costituzione e nessuno potrebbe quindi impedire, domani, nell'ipotesi che non si abolisse l'ergastolo, di provvedere in tal senso, credo che, se riusciremo a convogliare le varie opinioni verso un unico fine, ciò potrà anche essere di monito al legislatore futuro perchè sia più cauto in tema di condoni. Io ho sempre deplorato la frequenza quasi periodica con cui si concedono le amnistie ed i condoni in Italia, ma ritengo che tale costume potrà essere modificato escludendo in futuro da tali provvidenze certi reati.

Quindi, prendendo atto della nobiltà e della fecondità delle varie proposte, pregherei la Commissione di accogliere quanto suggerito dal senatore Follieri, e chiederei a questo ultimo di voler integrare la sua formula nel senso da me indicato. Certo, io sarei della tesi enunciata da Carnelutti: egli, però, si ancorava al presupposto del pentimento, mentre io ritengo — come ho già detto — che il pen-

timento non sia misurabile con strumenti umani e che, comunque, non sia sufficiente per rimettere in circolazione un grosso omicida: noi cattolici ci pentiamo al confessionale e poi commettiamo nuovamente, e con gran disinvoltura, gli stessi peccati. Ora sarei contrario a misure di sicurezza particolari, ritenendo che esistano già gli strumenti adatti nel nostro sistema e che si stia arricchendo il sistema penitenziario in modo da tener conto di tutte le componenti dirette a ridurre l'entità esecutiva; d'altra parte io, come cattolico, vorrei essere convinto che il delitto è semmai espressione di volontà libera, se è vero che l'uomo è fatto a somiglianza di Dio: quando la scienza dirà che il delinquente non è mai libero aboliremo il criterio del libero arbitrio.

Fino a quando questo non accadrà, fino a quando nel contesto degli istituti del nostro Paese, dei paesi latini e forse anche di altri paesi, il sistema della pena è ancorato al principio della ineluttabilità è preferibile che la misura di sicurezza sia indeterminata solo nel momento finale e la pena, invece, sia determinata anche nel momento finale.

È evidente che se lavoreremo in questi termini intorno alla proposta Follieri, realizzeremo un sistema che — mentre dà la possibilità di punire con 40-50 anni di detenzione i più efferati delitti, che scuotono il Paese, che creano l'allarme, che determinano ripugnanza, che non lasciano intravedere nel delinquente alcun aspetto umano — lascia per coloro che non abbiano dato prova di capacità di reinserimento sociale lo spiraglio della misura di sicurezza dopo una pena che può essere di 30-40 anni. Questi grandi valori sono necessari per proteggere la sacra entità del bene della vita umana.

T O M A S S I N I . Dichiaro, a nome del mio Gruppo, di essere favorevole all'abrogazione della pena dell'ergastolo.

M O N T I N I . Mi sembra che le perplessità di alcuni dipendono dalla soluzione che si dà al problema nel suo complesso. È difficile, a mio avviso, che si possa raggiungere una soluzione ottima all'unanimità, se non si abbinano le votazioni, cioè se accanto alla

votazione sulla soppressione della pena dell'ergastolo non si sia raggiunta una intesa sul piano sostanziale per quella che dovrà essere la pena sostitutiva.

C O P P O L A . Si può rimandare la soluzione alla Sottocommissione.

M O N T I N I . Non sono d'accordo, perchè la soluzione può essere tale per cui uno può decidere di essere ancora per il mantenimento della pena dell'ergastolo.

F O L L I E R I . Dichiaro di accettare senz'altro la integrazione della mia proposta nei limiti e nel contenuto testè esposti dal senatore Leone.

C O R R A O . Dichiaro a nome del mio Gruppo di essere favorevole alla soppressione della pena dell'ergastolo.

P E T R O N E . Non stiamo approvando un'abolizione subordinata della pena dell'ergastolo. Nel porre il problema dell'abolizione dell'ergastolo posi — a suo tempo — anche il problema della revisione delle pene in generale, a prescindere da quelle che devono colpire i più efferati delitti. Ora, sull'abolizione dell'ergastolo abbiamo raggiunto la maggioranza, se non l'unanimità, dei consensi di questa Commissione. Il meccanismo delle pene è un problema che dobbiamo ancora valutare, ma l'abolizione dell'ergastolo non è subordinato — ripeto — alla soluzione che ad esso si darà. Potremo, infatti, non trovarci d'accordo su certi limiti massimi, ma non per questo manterremo l'ergastolo!

Abbiamo esaminato ampiamente il problema, i gruppi hanno fatto le loro dichiarazioni, eliminiamo quindi questo bubbone dal Codice penale, dopo di che discuteremo a fondo sul problema delle pene e vedremo come articularle meglio.

L E O N E , *relatore*. Desidero dare un chiarimento, perchè non ci sia equivoco. Io sono partito da un intervento autorevole del senatore Terracini, il quale ha parlato di 30-35 anni e più; ora a me importa arrivare ad un'abolizione della pena dell'ergastolo, per-

chè questa significa l'impossibilità assoluta di poter rivedere la luce del sole.

Se la proposta del senatore Terracini non trova solidarietà, non vi è alcuna meraviglia da parte mia. Voi non potete pretendere, però, di votare oggi, o meglio lo potete pretendere formalmente, ma questo significherà che noi voteremo contro.

La posizione intermedia è partita dal senatore Follieri.

P E T R O N E . Ma il senatore Follieri ha proposto 30 anni e non 50!

L E O N E , *relatore*. Ma già oggi il Codice penale prevede 30 anni di pena, quindi è chiaro che il senatore Follieri non poteva proporre di degradare a 30 anni il *plafond* assoluto! Era solo un punto di partenza!

So che il senatore Petrone è dell'avviso di abbassare tutti i massimi, ma non occorre la proposta del senatore Follieri per stabilire come limite massimo 30 anni, bastava dire che è soppresso l'ergastolo per far emergere la pena massima di 30 anni. Per forza di cose la proposta del senatore Follieri doveva essere considerata come punto di partenza.

F O L L I E R I . Tanto è vero che ho fatto riferimento alla legislazione americana.

T R O P E A N O . Signor Presidente, debbo insistere nella proposta di soppressione, già formulata, dell'ergastolo e debbo contestare subito che l'interpretazione che qui è stata data al pensiero del collega Terracini, almeno da quanto io ho recepito, sia la più esatta; cioè ho avuto l'impressione che nell'intervenire, quando ha prospettato la possibilità di un aumento delle pene oltre i 30 anni, il senatore Terracini ha prospettato questa ipotesi per escluderla immediatamente, anche perchè ha subito soggiunto, per inciso, che non divideva la legislazione americana per quanto riguardava questo aspetto. Lo ha fatto soltanto per dichiararsi contrario anche alla previsione di pene oltre i trenta anni.

Comunque, nel caso che il nostro presidente di Gruppo, senatore Terracini, avesse voluto dire che era possibile pervenire alla

fissazione di pene al di là di tale limite, nulla esclude che io, personalmente, mi dichiaro contrario a tale impostazione. Ciò perchè ritengo che dobbiamo tener conto, in modo particolare, dell'epoca in cui viviamo: la società si evolve, le condizioni ambientali nelle quali maturano le possibilità di certi delitti vengono superate dall'evoluzione dei tempi e delle società.

Conseguentemente, che senso può avere contestualmente l'abolizione dell'ergastolo e la comminazione di una pena a cinquanta anni?

Ciò contrasterebbe, a mio avviso, con la impostazione che abbiamo dato unanimemente alla nostra Commissione nel corso di questi ultimi anni, allorchè ci siamo apprestati ad affrontare le riforme del Codice penale e del diritto penale. Si vuole escogitare un espediente attraverso il quale poter dire che anche la pena di cinquanta anni può essere ridotta dalla condotta o da provvedimento di clemenza, o da altre misure, però, in realtà, noi dobbiamo tener conto del significato che può avere nel nostro Paese l'elevazione del tetto della pena.

Trent'anni rappresentano una esistenza, una vita intera e in trent'anni il mondo cambia completamente, vengono ad essere eliminate le condizioni nelle quali è stato possibile il maturarsi del delitto.

F A L C U C C I . Se un individuo ammazza il padre, lo uccide indipendentemente dall'evoluzione dei tempi.

T R O P E A N O . Non sono convinto che il colpevole di tali delitti sia psicologicamente normale.

Di conseguenza, non è una questione di merito, perchè la moderna scienza criminologica si orienta certamente in modo diverso dal passato e va alla ricerca delle anomalie e dei turbamenti, che stanno al fondo anche dei delitti meno gravi.

Se ciò è vero, non possiamo chiudere la prospettiva della rieducazione, del reinserimento del colpevole nella società, e, d'altro canto, tutti gli interventi succedutisi nello ambito dei nostri lavori nelle settimane passate, hanno teso a questo fine. Perciò noi

verremmo a frustrarlo ponendoci alla ricerca di espedienti particolari che porterebbero sì ad accettare l'abolizione dell'ergastolo, ma, nel contempo, comminerebbero pene talmente gravi da poter essere equiparate all'ergastolo stesso.

Non ci resta altro, perciò, che ribadire il nostro pensiero: pur essendo aperti come sempre — in quanto sempre abbiamo offerto la nostra collaborazione alla ricerca concreta, reale di soluzioni le più giuste e confacenti alle necessità del momento —, il principio che oggi dobbiamo affermare, attraverso il voto che andremo ad esprimere, è quello dell'abolizione dell'ergastolo.

Peraltro era stata inizialmente prospettata l'ipotesi di fare una dichiarazione di gruppo seguita immediatamente dal voto. Noi per primi abbiamo detto che non era giusto limitarci ad una semplice dichiarazione ed abbiamo voluto il dibattito. Adesso, però, la discussione è stata esaurita e, a conclusione, noi dobbiamo insistere nella richiesta formulata di votare prima di tutto l'abrogazione di questo articolo.

Z U C C A L A . Ho l'impressione che la proposta del senatore Leone, relativa allo emendamento Follieri, contenesse una subordinata ed un « se » che ha suscitato la reazione del Gruppo comunista e che ha lasciato anche noi un po' perplessi.

Nel caso che quanto vado affermando venisse accolto, pregherei il senatore Tropeano di ritirare la sua richiesta. A mio avviso, la votazione formale sull'ergastolo può essere anche accolta, ma essa non deve essere subordinata all'accordo che raggiungeremo sul tetto della pena. A tale riguardo il Gruppo socialista è favorevole alla proposta Follieri, nel senso di fissare una pena massima con un tetto di trent'anni, valutando la opportunità di uno scatto ulteriore, per determinati fini, di dieci anni, dando naturalmente per inteso che sull'ergastolo la Commissione ha raggiunto un accordo unanime e quando verrà votato il tetto della pena si voterà l'abolizione dell'ergastolo.

L E O N E , *relatore*. Questo è lo spirito nel quale intendevo inquadrare la mia proposta.

P E T R O N E . Resta stabilito però che la pena dell'ergastolo verrà eliminata.

C O P P O L A . Ma allora non credete alle dichiarazioni del senatore Leone? Fino a questo momento non c'è stato nessun motivo per mettere in forse gli impegni realizzati dalla Commissione sul problema del Codice penale, nonchè su altre questioni. Evidentemente la discussione, così come si è svolta, sia per il tono che per la natura degli interventi, ha determinato dei fatti nuovi: anche all'interno dei singoli gruppi vi erano posizioni differenziate, però nessuno ha impedito un libero dibattito. Perciò, in aderenza alla proposta del senatore Zuccalà, ribadisco che il Gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'abolizione dell'ergastolo. Propone solamente di non passare a questa votazione immediatamente poichè si ravvisa la necessità che, su un problema tan-

fo importante, si pronunci in una formula accettabile da parte di tutti, la Sottocommissione che, finora, ha tanto bene operato.

Tale Sottocommissione potrebbe elaborare, ripeto, sotto il profilo tecnico, quelle norme che poi la Commissione voterà, fermo sempre il principio, oramai accettato da tutte le parti, della opportunità dell'abolizione della pena dell'ergastolo.

P R E S I D E N T E . Tenendo conto delle conclusioni cui la Commissione è pervenuta, poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,15.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT ENRICO ALFONSI